

SALDI DI FINE STAGIONE INFORMATIVA PER I CONSUMATORI

da affiggere in modo ben visibile sulla vetrina dell'esercizio commerciale

Il/la sottoscritto/a:

Cognome

Nome

titolare/legale rappresentante dell'Azienda
commerciale denominata:

con sede in Ciriè, all'indirizzo

COMUNICA

in conformità all' Ordinanza del Comune di Ciriè n. del (ggmmaaaa)

che individua i periodi in cui effettuare i saldi di fine stagione, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati, per un periodo massimo di otto settimane:

dal (ggmmaaaa)

al (ggmmaaaa)

e che le principali regole osservate, a tutela dei consumatori, sono le seguenti:

1. Nelle vendite di fine stagione deve essere obbligatoriamente esposto:
 - a) il prezzo normale di vendita iniziale
 - b) lo sconto od il ribasso espresso in percentuale
 - c) il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso
2. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1.
3. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative ai saldi devono indicare la durata esatta dei saldi stessi
5. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti od ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nell'indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
6. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare agli organi di vigilanza la veridicità delle informazioni fornite ai consumatori
7. Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate, in modo chiaro ed inequivocabile, da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione fisica non fosse possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli od altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto di saldo. In caso contrario, NON possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
8. Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti obbligatori con altre merci, sino all'esaurimento delle scorte.
9. Nel corso delle vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire, riparare i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato, così come previsto dal Codice del Consumo, senza che il ribasso del prezzo possa in alcun modo compromettere la tutela al consumatore.
10. Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate, il consumatore potrà renderlo noto al Comando di Polizia Municipale.

Timbro dell'esercizio commerciale

Data